Avvocato Alberto Dessí
Patrocinante in Cassazione e nelle altre Giurisdizioni Superiori
Via Roma I Traversa, 1 - 09057 Nuragus (SU)
Tel./Fax 0782818028 Cell. 3479166864
pec: dessialbertoavvocato@pec.it
e-mail: ad@avvocatoad.it
www.avvocatoad.it
Avv. Manuela Mereu

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.)

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale (S.A.E.R.A.)

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Tutela del Paesaggio per la Sardegna Centrale

Spett.le
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

Spett.le
Servizio del Genio Civile di Nuoro

Spett.le
Comune di Siniscola
Area Tecnica

Oggetto: Procedimento P.A.U.R. N. Reg. 05/23 – Progetto per il rinnovo della concessione mineraria per feldspato e associati denominata "San Simplicio" in agro del Comune di Siniscola. Trasmissione chiarimenti e precisazioni a seguito della I Conferenza di Servizi Decisoria del 29.01.2025 e del sopralluogo congiunto del 16.04.2026.

Il sottoscritto Avv. Alberto Dessì, in nome e per conto della Società Europomice S.r.l., in qualità di proponente nel procedimento in oggetto, in riferimento alla prima seduta della Conferenza di Servizi

decisoria del 29.01.2025 e al successivo sopralluogo tecnico congiunto svoltosi in data 16.04.2026, trasmette con la presente la documentazione elaborata dal Geologo Dottor Lorenzo Ottelli, come da allegato (Relazione San Simplicio.pdf).

A tal riguardo, si intende precisare in via preliminare che la documentazione integrativa oggi trasmessa, costituisce una **mera anticipazione e specificazione degli interventi di ripristino e mitigazione ambientale già previsti e documentati** nell'ambito del progetto di rinnovo della concessione mineraria già agli atti della procedura.

Conseguentemente, **le sezioni, le quote e gli elementi fondamentali del progetto non subiscono alcuna modifica sostanziale**, se non per quanto concerne la tempistica di attuazione di alcune fasi di ripristino precisate nell'elaborato in allegato alla presente, che la Società ha ritenuto di anticipare per una massima mitigazione degli impatti anche a seguito delle interlocuzioni in sede di sopralluogo del 16 aprile 2026. Si precisa che la tavola esplicativa di quanto sopra riguardante i ripristini è a margine della relazione allegata alla presente.

Il sopralluogo del 16 aprile 2026, svolto in un clima di proficua collaborazione, si è rivelato un momento fondamentale per la risoluzione delle questioni ancora aperte, consentendo di verificare *de visu* la piena rispondenza alla normativa del quadro progettuale ed allo stato dei luoghi e di superare le criticità precedentemente sollevate.

In tale sede, si è potuto constatare come il progetto di coltivazione, in particolare per il cantiere "Crapitudine", risulti circoscritto e contenuto, anche alla luce della formale rinuncia alla coltivazione del cantiere di "Muntone".

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non sussistano elementi ostativi alla prosecuzione della coltivazione del giacimento e alla positiva conclusione del procedimento autorizzativo.

L'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per il rinnovo della concessione mineraria "San Simplicio" si fonda su una solida e consolidata base storica, progettuale e giuridica.

L'attività estrattiva nel sito è legittimata da un percorso autorizzativo che ha già visto le Amministrazioni competenti esprimersi favorevolmente.

La concessione originaria ha ottenuto un giudizio positivo di compatibilità ambientale nel 2008 e, successivamente, il progetto di coltivazione e ripristino è stato approvato nel 2010, culminando nel rilascio del nulla osta paesaggistico con Determinazione n. 1826 del 19.04.2011.

Tali provvedimenti sono tutti antecedenti all'introduzione del vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto fluviale di 150 metri, avvenuta con circolare del 27.09.2016.

Su queste premesse ogni eventuale richiesta di interruzione della coltivazione nelle aree ricadenti nella citata fascia di rispetto devono ritenersi superate anche alla luce delle risultanze *de visu* potute riscontrare il 16 aprile u.s..

In ogni caso il superamento delle criticità in relazione alla ultimazione della coltivazione del giacimento minerario come da progetto presentato, coltivazione all'interno della fascia dei "150 metri", fatta salva quella dei "10 metri", è corroborata da consolidati principi giuridici e giurisprudenziali che tutelano la posizione della Società mia assistita fondate su inequivoche normative di cui meglio in appresso.

1. **Legittimo Affidamento e Tutela dei Diritti Quesiti:** La Società Europomice s.r.l. ha intrapreso significativi investimenti confidando nella stabilità dei titoli autorizzativi rilasciati. L'applicazione retroattiva di un vincolo sopravvenuto violerebbe il principio del legittimo affidamento. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 15 maggio 2019, ha affermato che tra i limiti all'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente

l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Esso, ritenuto principio connaturato allo Stato di diritto, trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ed è da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. Tuttavia l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili. Esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che **le disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti come nel caso che ci occupa**. (*Precedenti sentenze n. 89 del 2018, n. 149 del 2017, n. 73 del 2017, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 160 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010*). Una disciplina retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se l'intervento retroattivo sia dettato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad esigenze eccezionali. Per verificare se, in concreto, essa incida in modo costituzionalmente illegittimo sull'affidamento dei destinatari della regolazione originaria, assumono rilievo una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell'assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva, ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa; infine, la proporzionalità dell'intervento legislativo che eventualmente lo comprima. (*Precedenti sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 16 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 170 del 2013 e n. 160 del 2013*). E' di tutta evidenza che la dichiarazione del giacimento minerario e l'instaurazione del rapporto concessorio da oltre 20 anni sono lapalissiamente a favore della Società Europomice s.r.l..

Il principio citato è un cardine della giurisprudenza costituzionale in materia di successione di leggi nel tempo e tutela del legittimo affidamento. Si veda anche la Delibera della Corte dei Conti n. 294/2016 che richiama un principio identico citando una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 283/93), affermando che la retroattività "non può trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti". Anche la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1511/2024 discute ampiamente la responsabilità della P.A. per lesione del legittimo affidamento derivante da un provvedimento poi annullato a causa di una declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 10091/2024) ha inoltre chiarito che una situazione di vantaggio assicurata da un atto specifico non può essere rimossa se non per strette necessità di interesse pubblico, da ponderare attentamente. Il principio è espressione della tutela del legittimo affidamento del privato di fronte al potere di autotutela della Pubblica Amministrazione.

Anche le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13595/2022) trattano approfonditamente la nozione di "affidamento legittimo", la cui tutela è tipizzata nell'art. 21-nonies della L. 241/1990, che richiede una ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione di un atto con gli interessi privati del beneficiario. Anche la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 18/2023 ribadisce questi concetti.

L’affidamento del privato e nel caso che ci occupa della società Europomice s.r.l è inequivocabile ed in re ipsa, considerando che si tratta di un giacimento minerario (San Simplicio) ai sensi del R.d.lgs. 1443/1927 (Legge Mineraria) bene indisponibile dichiarato coltivabile e sfruttabile nonché strategico per la Nazione da oltre 20 anni.

Nella denegata e non creduta ipotesi di un diniego illegittimo si potrebbe in ultimo configurare una responsabilità della P.A. per danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 653/2021). Il principio della responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi (e a maggior ragione di diritti quesiti) è un istituto consolidato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 9329/2025 inquadra la responsabilità dell'amministrazione per l'esercizio delle sue funzioni nella "responsabilità da fatto illecito", confermando che il giudice amministrativo ha il potere di condannare la P.A. al risarcimento del danno. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1625/2025) e la sentenza n. 203/2022 della Corte Costituzionale confermano la possibilità di un'azione risarcitoria, presupponendo la risarcibilità del danno.

2. **Principio di Proporzionalità e Inapplicabilità Automatica del Vincolo Sopravvenuto:** L'introduzione di un vincolo nel 2016 non può avere efficacia retroattiva su titoli già rilasciati e su attività già autorizzate, su un giacimento minerario trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, in forza del principio di irretroattività delle norme (art. 11 disp. prel. c.c.) e della consolidata giurisprudenza amministrativa. Eventuali limitazioni o dinieghi fondati sull'applicazione automatica della norma sopravvenuta sarebbero illegittimi per violazione dei principi di legittimo affidamento e proporzionalità. Questo principio è un cardine del nostro ordinamento: la giurisprudenza, anche recente, ribadisce che l'irretroattività è la regola e la retroattività, in quanto "eccezionale", deve essere esplicita e di stretta interpretazione, cosa che non avverrebbe nel caso della circolare del 2016. Un'applicazione automatica del vincolo a un rapporto non esaurito e sul quale l'Ente competente ha già espresso la coltivabilità del giacimento ai sensi della Legge mineraria e instaurato un rapporto concessorio sorto legittimamente in un diverso contesto normativo, si scontrerebbe con la tutela della certezza dei rapporti giuridici. Un vincolo paesaggistico sopravvenuto non può determinare l'automatica caducazione di un'attività preesistente e legittimata, specie se si tratta di un Giacimento minerario che costituisce un bene pubblico e strategico per l'economia della Nazione e non di un bene privato. Il vincolo dei 150 metri (D.Lgs. 42/2004) non comporta

inedificabilità assoluta, ma impone una valutazione ponderata caso per caso. Divieti aprioristici sono stati censurati dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 66/2018). La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che l'Amministrazione ha l'onere di procedere a una valutazione ponderata e non meramente geometrica, bilanciando l'esigenza di tutela con quella di conservazione dell'attività imprenditoriale (cfr. TAR Sardegna n. 827/2022; Consiglio di Stato n. 4362/2018; CGARS 5 luglio 2024, n. 462). Inoltre, la Corte Costituzionale ha censurato normative regionali che, attraverso divieti "aprioristici ed indiscriminati", eludono l'obbligo di ponderazione di ciascuna proposta progettuale, tipico della procedura di VIA. L'applicazione automatica del vincolo dei 150 metri si tradurrebbe in un divieto generalizzato e sproporzionato, in contrasto con tale principio. La stessa Cassazione Penale (Sez. 3, N. 190 del 07-01-2021) ha riconosciuto che l'autorizzazione paesaggistica postuma è preclusa solo per abusi che abbiano creato volumi o superfici, non per attività come quella mineraria, che è per sua natura reversibile e soggetta a ripristino. L'Amministrazione deve effettuare una valutazione "*in concreto, caso per caso*", ponderando gli interessi in gioco. Divieti assoluti e non ponderati sono stati censurati dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 66/2018), che ha affermato che la tutela ambientale non può tradursi in un sacrificio sproporzionato per l'iniziativa economica privata. La sentenza è altamente pertinente al caso che ci occupa. Riguarda una legge regionale veneta in materia di attività di cava e la Corte dichiara l'illegittimità di una norma che, con una legge-provvedimento, autorizzava ampliamenti di cave in deroga alla pianificazione e ai limiti generali. La Corte afferma che non è "*costituzionalmente legittimo che, posta una disciplina legislativa generale [...], la Regione intervenga con una legge di contenuto particolare, rendendo così inoperanti le garanzie proprie del procedimento amministrativo*". Questo avvalora la tesi secondo cui è necessaria una valutazione amministrativa puntuale e non un'applicazione automatica e indifferenziata di un divieto. Ovviamente tale ponderazione deve passare attraverso un'analisi costi-benefici, come ribadito dal TAR Puglia, Lecce (sentenza n. 873/2010) e previsto

dall'Allegato XII-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ma nel caso che ci occupa deve essere valorizzato anche il fatto che San Simplicio è un Giacimento minerario bene pubblico strategico per la Nazione ai sensi della Legge Mineraria. Il progetto, come dimostrato dall'ACB, è in grado di generare flussi positivi, coprire i costi (inclusi quelli di ripristino) e remunerare il capitale, garantendo l'equilibrio economico-finanziario richiesto anche dalla normativa sulle concessioni (DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 / -,Articolo 177) (Tribunale Ordinario Bologna, sez. IM, sentenza n. 1130/2019). L'Impatto Ambientale e Paesaggistico è temporaneo e circoscritto. La rinuncia alla coltivazione momentanea del cantiere di Muntone riduce drasticamente l'impatto complessivo. Le misure di mitigazione (barriere verdi, gestione delle polveri…) e il piano di ripristino finale con le anticipazioni di cui alla tavola allegata alla presente sono progettate per internalizzare e compensare tutti i costi ambientali

3. **Coerenza e Non Contraddittorietà dell'Azione Amministrativa:** Un'inversione di rotta da parte della Regione, che in passato ha già approvato sostanzialmente lo stesso progetto nelle medesime aree, dichiarato l'esistenza e coltivabilità del giacimento minerario stabilendo un rapporto concessorio da oltre 20 anni per lo sfruttamento di un minerale strategico per la Nazione, si configurerebbe come un'azione viziata da eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, tanto più che l'apposizione stessa del vincolo si basa su un potenziale vizio di presupposto legato all'errata identificazione del corso d'acqua.
4. **Rilevanza Strategica Nazionale del Giacimento di Feldspato e Prevalenza dell'Interesse Pubblico all'Approvvigionamento:** L'obbligo di ponderazione degli interessi in capo all'Amministrazione assume, nel caso di specie, una connotazione del tutto peculiare e rafforzata a favore della prosecuzione dell'attività estrattiva. Il giacimento di feldspato "San Simplicio" non rappresenta unicamente un'iniziativa economica privata, ma costituisce una risorsa di **interesse strategico nazionale**. Tale qualificazione giuridica discende direttamente e inequivocabilmente dalla più recente legislazione in materia, la quale ha elevato la garanzia

di approvvigionamento di determinate materie prime a obiettivo di politica industriale e di sicurezza economica nazionale.

Il percorso normativo ha inizio con la **Legge 27 dicembre 2023, n. 206** ("Legge quadro per il made in Italy"), il cui articolo 15 ha specificamente sancito la necessità di "consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica", prevedendo a tal fine l'individuazione di "aree di interesse strategico nazionale" soggette a procedure semplificate.

In diretta e puntuale attuazione di tale previsione, è intervenuto il DPCM del 7 agosto 2025. Questo decreto, di importanza dirimente per la presente fattispecie, ha compiuto due passaggi fondamentali:

1. Ha individuato, nell'Allegato I, i "Fondenti feldspatici" tra le "principali materie prime critiche per l'Industria Ceramica".
2. Ha designato, all'articolo 1, i siti presenti nei territori della Regione Sardegna come "aree di interesse strategico nazionale" per l'approvvigionamento di tali materie **tra cui "San Simplicio"**.
3. L'intervento si inserisce in un quadro normativo più ampio, volto a garantire l'autonomia strategica del Paese. La Legge 8 agosto 2024, n. 115, di conversione del D.L. n. 84/2024, ha introdotto l'articolo 14-bis, il quale consente al Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) di qualificare come "progetti minerari di interesse strategico nazionale" anche quelli relativi a materie prime non incluse nell'elenco UE (Regolamento UE 2024/1252), sulla base della sussistenza di un "fabbisogno nazionale" e della loro correlazione con "filiere strategiche del made in Italy". Questa norma fornisce la cornice legislativa generale che legittima e rafforza l'intervento specifico a favore della filiera della ceramica.

La solidità di questo impianto normativo è stata avallata dalla **Corte Costituzionale** che, con la **sentenza n. 136 del 30 luglio 2025**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate proprio dalla Regione Sardegna avverso il D.L. n. 84/2024. La Corte ha riconosciuto che tale normativa si inserisce coerentemente nel quadro del Regolamento (UE) 2024/1252, con l'obiettivo di istituire "un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche". La disciplina nazionale, pertanto, persegue finalità di tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato interno, mirando a "rafforzare e potenziare l'approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico".

Ne consegue che l'interesse pubblico da tutelare non è più confinato alla sola dimensione paesaggistica locale, ma si estende alla salvaguardia di una filiera produttiva nazionale, alla resilienza economica del Paese e alla sua autonomia strategica. Il bilanciamento degli interessi che l'Amministrazione è chiamata a compiere deve necessariamente tenere conto di questa prevalente dimensione di interesse pubblico nazionale. Qualsiasi valutazione che si limiti a un'applicazione automatica e sproporzionata del vincolo paesaggistico sopravvenuto, ignorando il mutato e rafforzato quadro normativo che governa la materia, risulterebbe viziata per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. L'Amministrazione ha l'onere di ponderare l'interesse paesaggistico con un interesse pubblico di rango superiore, espressamente qualificato come strategico dal legislatore nazionale in attuazione di politiche europee.

In conclusione, lo scrivente Avvocato per la Società Europomice S.r.l., considerato che la società istante ha fornito ogni chiarimento tecnico e illustrato le solide ragioni giuridiche a fondamento della propria istanza, confida in una positiva e celere conclusione del procedimento. A tal fine, la società Europomice s.r.l. conferma la piena disponibilità a partecipare quanto prima alla prossima

convocazione della Conferenza di Servizi o a qualsiasi altra eventuale fase di accelerazione procedurale che le Amministrazioni riterranno necessaria ai sensi di Legge.

Con i migliori saluti.

Sottoscrive digitalmente per ratifica e conferimento incarico all'inoltro della presente per Europomice s.r.l. il Dottor Carlo Maffei

[redacted]

Nuragus 11.05.2026

Avv. Alberto Dessì *(in nome e per conto di Europomice S.r.l.)*

[redacted]
DESSI'
ALBERTO
11.05.2026
17:12:51
GMT+02:00

Allegato:

1. Relazione tecnica integrativa con a margine tavola esplicativa a cura del Geologo Dottor Lorenzo Ottelli (Relazione San Simplicio.pdf)